

Disegno di legge concernente "Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)".

## Testo ddl

#### Art. 1

Procedura di approvazione del Piano di Riordino territoriale. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

- 1. La lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) è sostituita dalla seguente:
  - "h) la Giunta regionale, entro il 30 giugno 2018, approva il piano di riordino.

## Art. 2

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2016

1. Nell'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli iscritti, a livello regionale, all'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139."

#### Art. 3

Assunzioni di personale da parte delle province e della città metropolitana di Cagliari

1. Fermi restando gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016, nell'anno 2018 le province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari possono procedere, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Se le spese del personale sono superiori al predetto limite, la percentuale assunzionale stabilita al primo periodo è fissata al 25 per cento.

#### Art. 4

## Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

## Art. 5

# Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).